

DAVIDE ENDERLIN

Onorevole Presidente del
Consiglio Comunale della
Città di Lugano
Palazzo Civico
6900 Lugano

Lugano, 12 marzo 1999

Il sottoscritto avvalendosi delle competenze conferitegli formula
la presente

M O Z I O N E

Nell'intento di migliorare la pubblica amministrazione nelle sue molteplici forme e a maggior tutela dell'interesse dei cittadini anche il nostro Comune ha recentemente adottato delle privatizzazioni con lo scopo preciso di ottimizzare, nel limite del possibile, le strutture di gestione di apparati che necessitano una accresciuta disponibilità, una miglior individuazione degli obiettivi, una semplificazione delle procedure e tutto quanto auspicabile vuoi per ridurre i costi di gestione, vuoi per razionalizzare il lavoro, aumentando così le prestazioni. La nozione di "New Public Management", nuovo concetto di gestione pubblica o amministrativa, è oggetto di diversi studi sui quali non intendo diffondermi più di tanto se non per evidenziare che serviranno semmai a riorganizzare l'amministrazione nel suo interno e che il concetto interessa solo quel settore che vede delegare ad enti privati i compiti che sono stati sin qui espletati dall'ente pubblico.

Privatizzare non significa rinunciare ad espletare un compito che costituzionalmente compete allo Stato, bensì affidare, o meglio ancora delegare, l'espletazione di questo obbligo ad un ente organizzato in forma privata; come ad esempio una società anonima, alla quale lo Stato può partecipare con la totalità del capitale o aprire al privato la partecipazione azionaria o addirittura la gestione (solo in questi ultimi casi si può parlare di vera e propria privatizzazione).

Il problema analizzato in molteplici studi e già in parte regolato a livello federale (Legge sulle Poste, Legge sull'Azienda comunicazioni, Legge sul controllo delle Finanze, ecc.) ed è stato oggetto di qualche dibattito in questo consesso; pensiamo altresì alla mozione Grassi, Perucchi, Borsa, Respini presentata a questo Consiglio Comunale nel 1996.

Tra le diverse tematiche che si pongono con la privatizzazione intendo evidenziare che - a mente del sottoscritto - lo scopo e l'agire dell'ente privato è in questi casi da considerare a guisa di un mandato vincolante che il Comune conferisce alla società per l'adempimento di un preciso compito pubblico.

Orbene, delegare non significa rinunciare alle proprie competenze. Queste rientrano infatti espressamente nei compiti che il diritto pubblico assegna al Comune. Il mandato di prestazioni che la legge sui trasporti pubblici ha introdotto recentemente è uno dei tanti esempi che mi permetto citare.

Pertanto, nell'esplorazione di un mandato figurano diversi reciproci obblighi a cui ci si deve strettamente attenere: da una parte un'esecuzione conforme alle istruzioni e dall'altra l'obbligo di rendiconto, e non altrimenti sarebbe se si trattasse di concessione.

Nei diversi messaggi sin d'ora all'esame del Consiglio Comunale e dalle relative decisioni non deduco che il Municipio e il C.C. abbiano tenuto in debito conto i reciproci obblighi di rendiconto e di sorveglianza.

Non si dimentichi a questo proposito che tra gli scopi della privatizzazione rientra, tra l'altro, quello di aprire alla libera concorrenza dei campi sinora monopolio dello Stato (vedi ad es. la legislazione sull'energia elettrica e la legislazione sulle poste, ecc.). Diversi esempi a livello internazionale hanno dimostrato come questo tipo di concorrenza debba essere inquadrata in sane leggi di mercato. In altre parole come lo Stato debba fissare comunque dei limiti che se oltrepassati conducono ad aberranti soluzioni.

Riprendendo una frase della mozione Aepli-Wartmann del 9.12.1996 al Consiglio Nazionale il "nostro parlamento non deve assistere passivamente alla sua "Entmachtung" (spoliazione ..). In questo caso il Consiglio Comunale verrebbe meno ai compiti che il diritto pubblico gli affida.

Si pone con piena evidenza l'obbligo di istituire all'interno delle singole società un organo di controllo le cui competenze siano comunque tali da non intralciare il concetto di managerialità che ha ispirato la privatizzazione; compito difficile ma non impossibile e che dovrà essere evidentemente adattato a seconda delle esperienze pratiche che questa nuova fattispecie impone. In fin dei conti è principio ormai affermato che il controllo parlamentare riveste un carattere generale, direi quasi distanziato, e di rilevanza politica più che manageriale, tanto è vero che - ad esempio - a livello federale nè la Commissione della Gestione e tantomeno l'Assemblea Federale possono modificare od annullare

pag. quattro

prescrizioni o decisioni dell'Autorità (art. 47 quater cpv. 4 Legge sui rapporti tra i consigli - RU 171.11).

Il sottoscritto propone dunque che si abbia ad istituire in seno al Consiglio Comunale un'ulteriore commissione: denominata "Commissione di controllo enti partecipati".

In questo senso dovrà essere completato il Regolamento Comunale prevedendo all'art. 49 l'istituzione della Commissione, e introducendo l'art. 57 ter che preveda i compiti della Commissione stessa, che sono i seguenti:

- competenza di vincolare con relativi mandati i delegati in seno ai Consigli di Amministrazione e i rappresentanti del Comune in sede di assemblea generale a tutte quelle decisioni che il Consiglio Comunale od il Municipio riterrà politicamente opportuno adottare nell'interesse del Comune e della società, e ciò comunque nel pieno rispetto delle regole vigenti nelle società anonime.

e che nelle diverse società anonime cui il Comune partecipa, in tutto o in parte maggioritaria, si abbia a prevedere un ulteriore organo, oltre a quelli previsti dalla legge (Consiglio di amministrazione, assemblea generale e ufficio di revisione) denominato "Ufficio di controllo del Comune" con i seguenti compiti:

1. riferire semestralmente al Consiglio Comunale e al Municipio sull'andamento generale degli affari della società cui partecipa il Comune, evidenziando il costo e l'utile conseguito dalle prestazioni fornite e commentando i bilanci e conto perdite e profitti;
2. informare il Municipio circa l'esito delle delibere per i lavori straordinari.

pag. cinque

Il mozionante si riserva espressamente la facoltà di modificare o precisare i compiti e competenze della Commissione o dell'ufficio di controllo in sede di elaborazione e studio da parte della Commissione speciale, cui verrà demandata la mozione.

Con ogni ossequio:

~~Prof.~~ Davide Enderlin

